

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 7644 del 04/08/2009

Proposta: DPG/2009/7786 del 23/07/2009

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto: DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALLE MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE DA PARTE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, ESTERNI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Firmatario: VALTIERO MAZZOTTI in qualità di Direttore generale

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 04/08/2009

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice per l'Amministrazione digitale", di seguito definito C.A.D., in particolare:
 - l'art. 3 ove è sancito che "I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione" e che tale principio si applica alle amministrazioni regionali;
 - l'art. 4 in cui sono riconosciuti il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti amministrativi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché la possibilità di effettuare la trasmissione di ogni atto e documento all'amministrazione pubblica con l'utilizzo di tali tecnologie se inviato e formato nel rispetto della normativa vigente;
 - l'art. 6 in cui è fissato l'obbligo per la pubblica amministrazione dell'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 - l'art. 12 ove - nel quadro di una complessiva riorganizzazione in termini di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità, imparzialità, semplificazione e partecipazione - le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e con i privati nel rispetto delle misure di sicurezza informatiche, tecnologiche e procedurali e

garantiscono l'accesso alla consultazione, alla circolazione e lo scambio dei dati e informazioni nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni;

- l'art. 15 ove è prevista la riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e la razionalizzazione e semplificazione di procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità d'accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
- l'art. 24 sulla firma digitale e l'art 32 relativo agli obblighi a carico del titolare del certificato di firma di custodia e di uso esclusivamente personale del dispositivo di firma;
- l'art.47 riguardante la trasmissione di documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 48 relativo alla trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di ricevuta d'invio e di consegna mediante posta elettronica certificata;
- l'art. 50 in cui è stabilito che i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati, fatti salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
- l'art. 52 in cui è sancito che l'accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le norme del C.A.D. e nell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione;
- l'art. 64 in cui è stabilito che la carta d'identità elettronica (di seguito CIE) e la carta nazionale dei servizi (di seguito CNS) costituiscono gli strumenti

per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia prevista l'autenticazione informatica consentendo, fino alla data del 31/12/2009, l'accesso con strumenti diversi purché in grado di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso;

- l'art. 65 riguardante la validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 445/2000;
 - l'art. 66 in cui sono definiti i principi relativi all'emissione ed al contenuto di CIE e CNS;
- il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2 ove, all'art. 16, sono contenute disposizioni che impongono alle imprese costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e alle pubbliche amministrazioni, per ciascun registro di protocollo, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica e, all'art. 16 bis, che prevede la possibilità per i cittadini che ne facciano richiesta di ricevere l'attribuzione di una casella di posta elettronica e l'obbligo per ogni amministrazione pubblica di utilizzare la posta elettronica certificata per le comunicazioni aventi come destinatari i dipendenti della stessa o di altra pubblica amministrazione;
- il D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 437 recante "Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191";
- il D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27 comma 8 lett. b) della legge 16 gennaio 2003 n.3";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in particolare gli artt. 38 - 46 - 47 - 71 - 76, riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, i controlli e il regime sanzionatorio delle autocertificazioni;
- il D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica

certificata, a norma dell'art. 27 della L. 16 febbraio 2003, n. 3”;

- la Direttiva 27 novembre 2003 avente ad oggetto: “Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”;
- la Direttiva 4 gennaio 2005 “Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione” per l'anno 2005, emanata dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie con la quale, tra l'altro, si conferma la priorità di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi *on line* per cittadini ed imprese allo scopo di migliorare il servizio e ridurre i costi attraverso la realizzazione e la promozione di servizi interattivi con possibilità di accesso mediante una pluralità di canali fruibili dagli utenti;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del 27 luglio 2005 avente ad oggetto “Qualità dei servizi *on line* e misurazione della soddisfazione degli utenti” mediante la quale sono state fornite indicazioni per promuovere o potenziare l'utilizzo del canale telematico per l'accesso ai servizi e migliorarne la qualità, al fine di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese in termini di efficienza, tempestività ed economicità. A tale scopo la fruizione del canale web in modo diffuso impone che siti e portali si debbano configurare come “sportelli virtuali” e cioè punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente più esteso e diversificato rispetto ad uno sportello tradizionale;
- la Direttiva 18 novembre 2005 “Linee guida per la pubblica amministrazione digitale”;
- il D.P.C.M. 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 recante le norme su “Sviluppo regionale della società dell'informazione”, in particolare gli artt. 2 - 3 - 12;
- il D. LGS. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare gli artt.18, 19, 31 e 34;
- il Regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 3 recante “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle

Agenzie, Istituti, Enti che fanno riferimento all'Amministrazione regionale";

- il Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 recante "Regolamento per le operazioni di comunicazione e di diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'AGREA, dell'Agenzia di protezione civile, dell'Agenzia regionale INTERCENT - ER e dell'IBACN" e nello specifico gli art. 3, 4, 12, 14, 17, 18;
- la legge regionale 30 maggio 1997, n.15 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura";
- il regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia - Romagna";
- il D.M. 27 marzo 2008 recante la "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1264 del giorno 01/08/2005 recante "Linee guida della Regione Emilia - Romagna in materia di protezione dei dati personali";
- n. 2416 del 29/12/2008 - Appendice 5 - con la quale è stata adottata la Direttiva in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al punto 3.1 relativo ai compiti dei Responsabili del trattamento dei dati personali tra i quali, al punto p), è prevista l'adozione di specifici Disciplinari di settore per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;

Viste le determinazioni del Direttore Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica:

- n. 2650 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto il Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto d'accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- n. 2651 del 6 marzo 2007 riguardante il Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuta l'opportunità:

- di adottare misure d'innovazione e semplificazione amministrativa per facilitare i rapporti tra

l'Amministrazione regionale e i soggetti pubblici e privati che operano nel settore agricolo attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- di effettuare una sperimentazione per la durata di un anno al fine di verificare la concreta efficacia, idoneità e completezza delle misure adottate;

Dato atto che la Responsabile della sicurezza della Giunta, a norma di quanto stabilito al sezione 5 n. 299 lettera e) e sez. 6 n. 303 lett. d) dell' Appendice 5 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, e il Coordinatore del diritto d'accesso hanno effettuato una supervisione sul contenuto del presente disciplinare di settore, a seguito della quale la Responsabile predetta con nota prot. n. 2009/8818 ne ha attestato la conformità alle Linee guida regionali in materia di *privacy*;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui s'intendono integralmente richiamate

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - a) il "Disciplinare tecnico relativo alle modalità di autorizzazione all'accesso al sistema informativo agricolo regionale da parte di soggetti, pubblici e privati, esterni all'Amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna" di cui all'Allegato A);
 - b) i fac-simili di richiesta per l'autorizzazione all'accesso redatti secondo quanto indicato negli Allegati B), C), D), ed E);
 - c) il "Manuale tecnico-operativo per la gestione del mandato in via informatizzata" di cui all'Allegato F);
2. di stabilire che l'accesso al sistema informativo agricolo regionale sia oggetto di autorizzazione;
3. di sperimentare l'applicazione del "Disciplinare" per la durata di un anno dall'adozione del presente atto; trascorso tale periodo il Disciplinare e gli ulteriori allegati di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1 saranno riconfermati e/o integrati e modificati sulla base degli esiti della sperimentazione;

4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e in forma telematica sul portale Ermesagricoltura.

Valtiero Mazzotti

ALLEGATO A)

SOMMARIO

Premesse generali

Sezione I

Soggetti pubblici e privati destinatari della comunicazione

- 1. Enti pubblici***
- 2. Soggetti pubblici e privati iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole***
- 3. Soggetti privati forniti di mandato***
- 4. Centri di Assistenza agricola convenzionati con la Regione***

Sezione II

Modalità di accesso alle banche dati del SIAR

- 1. Autenticazione informatica***
- 2. Disciplina della richiesta di accesso e delle abilitazioni***
- 3. Gestione informatica del mandato***

PREMESSE GENERALI

L'emanazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice per l'Amministrazione digitale", di seguito C.A.D., segna un determinante passo avanti nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione.

La puntuale disciplina di fondamentali istituti, quali la carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi, la posta elettronica certificata, le firme elettroniche, il documento informatico, attribuisce alle amministrazioni pubbliche gli strumenti tecnico-giuridici per ripensare alla propria organizzazione in chiave digitale con l'obiettivo di fornire ai cittadini e alle imprese i propri servizi *on line*, realizzando nel contempo una progressiva riduzione dei costi ed un incremento dell'efficienza e della trasparenza.

Sempre più le tecnologie telematiche si prestano ad essere utilizzate come strumento di semplificazione e personalizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazione.

Uno degli obiettivi primari che la Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna intende conseguire è incrementare l'uso del proprio sito web *Ermesagricoltura* come ufficio virtuale, atto alla comunicazione e all'interazione con soggetti esterni, alternativo e, in alcuni casi, esclusivo rispetto a quello tradizionale.

La fruibilità dei servizi è uno degli aspetti qualificanti dell'orientamento all'utenza che costituisce elemento centrale e punto di riferimento di ogni procedimento amministrativo in materia agricola.

La maggior parte delle iniziative sinora intraprese sono state incentrate sull'implementazione di applicazioni informatiche con interfaccia *web*.

Il C.A.D. ha sancito, tra l'altro, il diritto per i cittadini e le imprese a richiedere ed ottenere l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione nonché la possibilità di accedere in via telematica ai dati ed ai procedimenti purché nell'osservanza anche della normativa dettata a protezione dei dati personali.

A tale riguardo occorre precisare che la normativa statale in materia di "*Privacy*" contenuta nel D. Lgs: n.196/2003 stabilisce, agli artt. 18 e 19, che la comunicazione dei dati da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico ed a privati o enti pubblici economici è ammessa soltanto quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

La definizione di comunicazione, fornita dal legislatore, consiste "nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

Il regolamento della Regione Emilia-Romagna 31 ottobre 2007 n. 2, recante le disposizioni per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale, precisa altresì che anche l'interconnessione costituisce una forma di comunicazione, "effettuata mediante l'accesso a banche dati attraverso reti telematiche", e che tale interconnessione deve avvenire mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione.

Le norme contenute negli artt. 11, comma 3, 12 e 14, comma 4, del citato regolamento disciplinano alcuni aspetti riguardanti il settore agricolo, nello specifico:

- la comunicazione e la diffusione di dati concernenti soggetti privati con particolare riferimento agli enti o organismi di tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche abilitati, accreditati, autorizzati o comunque certificati
- le comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni
- le comunicazioni dirette ad organismi di garanzia, consorzi fidi e istituti bancari riguardanti i dati necessari all'erogazione di contributi.

Particolare rilievo assume la disposizione regolamentare di cui all'art. 17 riguardante il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e l'Anagrafe delle aziende agricole, banca dati istituita nell'ambito del SIAR con la finalità di semplificare le relazioni tra imprese agricole e pubblica amministrazione e quale supporto alle attività relative al settore agricolo e agro-industriale.

La norma menzionata ha legittimato la comunicazione di dati contenuti nell'Anagrafe tanto a soggetti di natura pubblicistica quanto a soggetti di natura privatistica, tra i quali sono da ricomprendere le Organizzazioni dei produttori e gli Organismi di controllo per le aziende associate o controllate.

Una regolamentazione apposita è prevista, per l'attività di gestione per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica (UMA), al comma 5 dell'art. 17 ove è stabilita la facoltà per la Giunta regionale di comunicare i dati ai CAA, limitatamente ai dati riguardanti i propri associati, per finalità di semplificazione amministrativa e procedurale.

Il regolamento regionale 15 settembre 2003 n. 17 recante "Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" ha previsto che tale archivio informatizzato raccolga "le

notizie relative a soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 503 del 1999, anche mediante interconnessione o il collegamento mediante banche dati disponibili presso altri enti pubblici”.

Le aziende iscritte sono identificate dal codice unico delle aziende agricole (CUAA) e devono essere preventivamente iscritte all’Anagrafe per intrattenere qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione.

L’art. 9 del citato regolamento contempla i servizi forniti dall’Anagrafe, tra cui la consultazione di informazioni riferite alle aziende agricole, dati da rendere disponibili anche ad altri sistemi informatici realizzati dalla Regione o da altri enti del territorio regionale, in particolare ai sistemi informatici che gestiscono procedimenti in agricoltura all’interno della rete telematica unitaria della Regione Emilia-Romagna.

La norma di cui all’art. 4 del regolamento in discorso stabilisce che la Regione possa affidare la gestione dell’anagrafe ai Centri di Assistenza Agricola, di seguito C.A.A., previsti dal D. Lgs. n.165/1999, mediante la stipula di un’apposita convenzione.

Il titolare dell’azienda che fa richiesta d’iscrizione all’Anagrafe tramite il C.A.A. deve conferire ad esso un apposito mandato scritto per l’immissione dei dati nell’archivio informatizzato e per la conservazione della documentazione nonché il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati estratti da tale archivio.

Alla luce delle menzionate disposizioni sono state stipulate convenzioni con i C.A.A. per la gestione e l’implementazione dell’anagrafe, in esse designati quali responsabili esterni del trattamento di dati personali.

Nel quadro della semplificazione e dell’innovazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole e per rendere pienamente operativa e conforme alla normativa a protezione dei dati personali la comunicazione di dati personali contenuti nel sistema informativo agricolo della Regione, si è posta la necessità di disciplinare gli accessi da parte di ulteriori soggetti esterni all’Amministrazione regionale che si interconnettono per operazioni di trattamento, in particolare la consultazione, l’extrapolazione, il raffronto e l’utilizzo di dati, finalizzate alla realizzazione di attività e procedimenti amministrativi in materia di agricoltura.

Nella maggior parte dei casi tali soggetti, aventi configurazioni giuridiche diversificate, s’interpongono tra la pubblica amministrazione e l’interessato, generalmente il titolare o legale rappresentante dell’azienda agricola, per lo svolgimento di adempimenti o procedimenti loro conferiti in forza di uno specifico mandato ex art. 1703 Cod. civ.

In considerazione della molteplicità dei soggetti che, a vario titolo, possano essere legittimati all’accesso, è necessario che l’amministrazione regionale sia posta nella condizione di disporre d’informazioni complete e strutturate sugli accessi di tipo interattivo, sui flussi di trasferimento, sulla tipologia dei dati trasferiti, sulla base normativa per la comunicazione e sulla finalità perseguita.

Pertanto, mediante la regolamentazione degli accessi al sistema informativo agricolo della Regione e la predisposizione dello strumento informatico della gestione del mandato s’intendono dettare disposizioni specifiche, dirette a realizzare un sistema finalizzato ad un corretto e sicuro utilizzo, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, delle applicazioni informatiche messe a disposizione dall’Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda l’aspetto dell’autenticazione, la legislazione attualmente vigente individua quali strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni due documenti di riconoscimento rilasciati da certificatori accreditati:

- la Carta d'identità elettronica (CIE)
- la Carta nazionale dei Servizi (CNS)
- nonché "strumenti diversi " purché "consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso".

L'art. 64 del C.A.D. fissa una scadenza temporale, di recente prorogata fino al 31/12/2009, data trascorsa la quale non sarà consentito l'accesso se non mediante la C.I.E. o la C.N.S, salve ulteriori proroghe disposte ex lege.

Per espresso obbligo di legge deve essere comunque consentito l'accesso con i due documenti d'identificazione elettronica sopra indicati indipendentemente dalle modalità d'accesso predisposte dalle singole amministrazioni pubbliche.

Il passaggio successivo nel percorso di snellimento e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, enti e operatori del settore agricolo che si rapportano con l'Amministrazione regionale nell'ambito di procedimenti o attività è costituito dal concreto uso da parte di tali soggetti, della firma digitale e della posta elettronica certificata per le comunicazioni, in applicazione della normativa in materia di digitalizzazione e delle recenti disposizioni dettate dal D.L. n.185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, nonché in materia di documentazione amministrativa per le autocertificazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

SEZIONE I

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DESTINATARI DI COMUNICAZIONI

1. Enti Pubblici

L'art. 17 del Regolamento regionale n. 2/2007 individua i seguenti Enti pubblici quali destinatari della comunicazione delle informazioni detenute nell'Anagrafe delle aziende agricole per finalità normativamente indicate : Province e Comunità montane, Comuni e consorzi di Comuni, Consorzi di bonifica, ARPA, AGEA, AGREA, Unione europea, Ministero delle Finanze, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, INPS, INAIL, Parchi regionali e naturali, AA. SS. LL, Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, Infocamere.

Sono inoltre legittimate ad effettuare operazioni di trattamento le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 12 del citato regolamento a cui la comunicazione di dati personali deve pervenire per consentire l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente destinatario, per l'espressione di pareri, per lo svolgimento delle attività ispettive, di vigilanza, di verifica, di controllo, di rendicontazione e di monitoraggio.

Sono inoltre da ricomprendere nella categoria i soggetti pubblici legittimati in base a diverse e specifiche disposizioni di legge o regolamento nazionali o regionali.

In tutti questi casi il flusso informativo in uscita si svolge tra soggetti pubblici, autonomi **Titolari** di dati personali.

2. Soggetti pubblici e imprese agricole iscritte all'anagrafe delle aziende agricole.

L'art. 2 del regolamento regionale n.17/2003 contempla i “*soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale, e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura*”.

Nell'accezione “*Privacy*” questa categoria contempla coloro che rivestono la qualifica di **Interessati** ossia i soggetti a cui si riferiscono i dati personali.

3. Soggetti privati muniti di mandato

Appartengono alla terza categoria un consistente numero di soggetti privati, aventi configurazioni giuridiche diversificate i quali s'interpongono tra l'interessato, di norma l'azienda agricola o i soggetti di cui all'art. 2 regolamento regionale n. 17/2003, e l'amministrazione pubblica per l'assolvimento di adempimenti o procedimenti loro conferiti in base ad uno specifico mandato ex art.1703 Cod. civ..

In questa tipologia sono ricomprese associazioni, organizzazioni professionali, liberi professionisti singoli o associati, società di capitali, società cooperative, consorzi.

In tale ipotesi il flusso informativo intercorre tra Regione ed i soggetti privati, incaricati di adempiere al mandato per procedimenti amministrativi di varia natura, entrambi autonomi **Titolari** di dati.

Sono esclusi dall'applicazione del presente disciplinare i C.A.A. incaricati di svolgere le attività di gestione per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica (UMA) in quanto la comunicazione dei dati è ammessa dalla disposizione espressa di cui all'art.17 comma 5 del Regolamento regionale n. 2/2007 per finalità di semplificazione amministrativa e procedurale.

4. Centri di assistenza agricola convenzionati con la Regione

In questa categoria sono da annoverare i Centri di assistenza agricola, convenzionati con la Regione per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole e la tenuta del fascicolo aziendale, in virtù dell'art. 4 del Regolamento regionale n.17/2003.

Negli atti convenzionali stipulati tali soggetti sono stati designati quali **Responsabili esterni** per il trattamento dei dati e sono muniti di apposito mandato scritto, conferito dal titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola, per l'immissione dei propri dati nell'archivio informatizzato e per la conservazione di tutta la documentazione nel fascicolo anagrafico.

SEZIONE II

MODALITA' D'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE

Per ciascuna tipologia di soggetti individuati alla Sezione I sono stabilite specifiche modalità attraverso le quali l'Amministrazione regionale procede al riconoscimento informatico e alla conseguente abilitazione ad effettuare operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati del sistema informativo agricolo regionale.

1. Autenticazione informatica

L'accesso, realizzato tramite web service o web application, avviene previa autenticazione informatica per mezzo della Carta d'identità elettronica (CIE) o della Carta nazionale dei servizi (CNS) o di credenziali di autenticazione.

- Gli **Enti pubblici** indicati al punto 1 della Sezione I hanno la possibilità di accedere ai dati personali, necessari per l'espletamento di attività o procedimenti amministrativi di loro pertinenza oppure per adempire alle finalità istituzionali loro conferite, esclusivamente mediante credenziali di autenticazione basate su parola chiave segreta (UserId + password).
- **I titolari o legali rappresentanti di soggetti pubblici o imprese agricole iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole**, ossia gli interessati nell'accezione "Privacy", che siano in possesso della CIE e della CNS hanno la possibilità di effettuare operazioni di trattamento dei dati che li riguardano, senza restrizione alcuna, collegandosi con il sistema informativo agricolo regionale. Non possono cedere a terzi la disponibilità dei sopra indicati strumenti di riconoscimento dell'identità digitale. L'Amministrazione regionale predisporrà, ove necessario, gli adeguamenti informatici per rendere operativo l'uso di tali strumenti. In mancanza degli strumenti sopra menzionati gli interessati possono richiedere il rilascio di credenziali di autenticazione (PIN) attraverso le quali effettuano la consultazione del fascicolo anagrafico regionale.
- **I CAA convenzionati** con la Regione accedono per l'assolvimento dell'attività loro commissionata unicamente attraverso credenziali di autenticazione basate su parola chiave segreta (UserId + password).
- Per i **soggetti privati muniti di mandato**, stante la peculiarità del rapporto di mandato che li lega all'utente, valgono per l'autenticazione informatica specifiche disposizioni, dettate al punto II.3.

2. Disciplina della richiesta di accesso e delle abilitazioni

Presupposto necessario per ottenere l'accesso al sistema informativo agricolo regionale è la trasmissione al Servizio competente della Direzione Agricoltura di una richiesta sulla base del facsimile di cui agli Allegati B) C) D) E) al presente atto.

Le richieste di accesso per via telematica sono da compilare sul modulo reperibile sul sito Ermesagricoltura e, a norma dell'art. 65 del CAD, sono sottoscritte mediante firma digitale il cui

certificato sia stato rilasciato da un certificatore abilitato e successivamente inviate, tramite posta elettronica certificata, alla casella di posta elettronica certificata del Servizio competente della Direzione Agricoltura.

In alternativa le richieste di accesso, compilate sul modulo reperibile sul sito Hermes – Agricoltura, possono essere, a norma dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

- sottoscritte e inviate a mezzo di posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o per fax, allegando una copia fotostatica non autenticata fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente stesso

oppure

- consegnata a mano alla Direzione Agricoltura, e firmata alla presenza di un dipendente addetto .

Gli Enti pubblici, in osservanza dell'art. 47 del C.A.D., ed i soggetti che sono forniti della casella di posta elettronica certificata sono, di norma, tenuti ad utilizzare per la richiesta la modalità telematica.

Per gli **Enti pubblici**, la richiesta è sottoscritta dal soggetto competente secondo il rispettivo ordinamento e sono menzionati, nel facsimile di cui all'Allegato C), anche i seguenti elementi:

- il/i procedimento/i amministrativo/i di loro competenza o l'indicazione dell'attività oppure delle finalità istituzionali perseguite
- la designazione del referente interno dell'ente,
- l'elenco nominativo, il codice fiscale ed il profilo del personale per cui si richiede l'abilitazione
- l'indicazione della casella di posta elettronica certificata personale o della casella di posta elettronica istituzionale per le comunicazioni.

Per i **titolari o legali rappresentanti dei soggetti pubblici o delle imprese agricole iscritte all'anagrafe delle aziende agricole**, la richiesta è prevista in forma semplificata secondo il facsimile dell'Allegato B), contenente l'eventuale dichiarazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Per i **CAA convenzionati** con la Regione per l'aggiornamento dell'Anagrafe la richiesta, sulla base dell'Allegato D), è sottoscritta dal legale rappresentante del CAA e deve contenere:

- la designazione del referente interno
- l'elenco nominativo, il codice fiscale e il profilo del personale per cui si richiede l'abilitazione
- l'eventuale casella personale di posta elettronica certificata per le comunicazioni

In considerazione della complessità delle rispettive strutture organizzative i soggetti richiedenti, ad eccezione dei soggetti iscritti in Anagrafe, sono tenuti ad individuare al proprio interno un referente sulla base di elevati requisiti di idoneità soggettiva, preferibilmente tra coloro che abbiano un rapporto stabile con essi.

Tale figura costituisce il punto di riferimento per le richieste di abilitazione e autorizzazione e ha il compito di comunicare tempestivamente alla Direzione Agricoltura qualsiasi mutamento riguardante gli utenti onde provvedere alla revisione del profilo di abilitazione attribuito o all'immediata disabilitazione di quanti siano preposti ad altre mansioni o abbiano cessato il rapporto con il soggetto d'appartenenza.

I profili di abilitazione sono attribuiti sulla base del contenuto delle operazioni da effettuare.

La soglia di utenti abilitabili per ciascun Ente non è superiore a 4 unità. La richiesta di superamento di tale soglia è valutata caso per caso.

Sono disabilitate automaticamente d'ufficio le utenze concesse e non utilizzate per un periodo superiore al semestre.

La trasmissione delle credenziali di autenticazione da parte dell'Amministrazione regionale può avvenire con una delle seguenti modalità :

- mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
- con comunicazione inviata dalla PEC del Servizio competente alla casella personale di PEC del richiedente e, qualora il richiedente sia un soggetto pubblico, anche alla PEC istituzionale;
- con consegna a mano al richiedente o ad un suo delegato che sia munito di delega scritta e di fotocopia non autenticata fronte/retro di un documento d'identità del delegante e del delegato medesimo.

Nel caso in cui le credenziali pervengano all'indirizzo di posta istituzionale, è obbligatorio procedere alla modifica delle medesime al primo accesso all'applicativo.

3. Contenuto e gestione informatica del mandato

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola conferisce al soggetto privato indicato alla Sezione I punto 3 un apposito mandato, ai sensi dell'art. 1703 e ss. del Cod. Civ., redatto in forma scritta, con il quale conferisce l'incarico di curare per suo conto lo svolgimento di uno o più adempimenti o procedimenti amministrativi che sono elencati dettagliatamente all'interno del contratto secondo le definizioni reperibili sul sito Ermesagricoltura - Aree riservate - sotto la voce "mandato".

A norma dell'art. 1708 il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli necessari al suo compimento ivi compresa l'eventuale sottoscrizione della necessaria documentazione, in nome e per conto del mandante, da parte di un incaricato nominativamente designato nel contratto ed individuato tra coloro che, di preferenza, intrattengono uno stabile rapporto con il mandatario.

Il testo del mandato, sulla scorta dell'art. 23 del T.U. n.196/2003, deve contenere l'espresso consenso del mandante al trattamento dei propri dati personali da parte del mandatario, esteso alla comunicazione di dati alla Regione e all'effettuazione di operazioni di trattamento di dati riguardanti il mandante mediante collegamento con il sistema informativo agricolo regionale, secondo la seguente formula:

“Preso visione dell’informativa allegata, autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte del mandatario, esteso alla comunicazione alla Regione Emilia – Romagna e all’effettuazione di operazioni di trattamento dei dati mediante il collegamento con il sistema informativo agricolo regionale per l’espletamento degli adempimenti/del o dei procedimenti amministrativi per cui ho conferito il mandato”.

L'informativa, resa al mandante per iscritto in conformità dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, deve indicare espressamente tra i soggetti destinatari della comunicazione la Regione.

Il mandato resta efficace dalla data di sottoscrizione fino all'eventuale rinuncia da parte del mandatario o revoca, espressa o tacita, da parte del mandante.

Il mandato si estingue, oltre che per revoca o rinuncia e per i casi di cui all'art. 1722 n. 4 del cod. civ., anche per il compimento dell'attività da parte del mandatario o la scadenza del termine.

I mandati devono essere conservati in originale presso la sede in cui opera il mandatario e sono soggetti a controllo al fine di verificarne la regolarità.

Per garantire la protezione dei dati personali contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole e le altre banche dati del SIAR della Regione è predisposto un particolare sistema di gestione del mandato per via telematica.

Il soggetto privato mandatario presenta la richiesta di accesso al SIAR contenente anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta: la qualità di legale rappresentante o di legittimato in base allo statuto o ordinamento dell'Ente, i propri dati anagrafici, la forma giuridica, la ragione sociale e il codice fiscale e per i liberi professionisti, singoli o associati, anche l'iscrizione in albi o elenchi istituiti per legge dello Stato.

I contenuti della richiesta di accesso sono riportati nel facsimile di cui all'Allegato E) e le modalità di trasmissione sono identiche alle richieste d'accesso previste alla Sez. II punto 2.

Le autodichiarazioni sono soggette a controllo ogni trenta istanze pervenute al protocollo della Direzione Agricoltura, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Acquisita la documentazione, il Servizio competente della Direzione Agricoltura della Regione provvede all'invio delle credenziali d'accesso al richiedente con le modalità descritte alla Sezione II punto 2.

Successivamente l'utente abilitato registra sul sistema regionale di gestione del mandato, (*web application*) disponibile *on line* sul sito *ermesagricoltura*, gli elementi identificativi del mandato, comprendenti: il CUAA dell'impresa mandante, data di sottoscrizione del mandato, indicazione del/i procedimento/i per il/i quale/i si richiede l'accesso nonché copia in formato digitale del mandato sottoscritto e del documento di riconoscimento fronte/retro del titolare o legale rappresentante del mandante (file allegato pdf o p7m).

Nel momento in cui effettua la registrazione del mandato, il mandatario si assume, a tutti gli effetti, nei confronti della Regione la responsabilità della veridicità di quanto riportato con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 65 del C.A.D.

Le modalità dei controlli sono definite dalla norma di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. L'individuazione del campione oggetto di controllo può avvenire oltre che con sorteggio manuale, con metodo automatico tramite l'utilizzo di generatori di numeri casuali.

Qualora, all'esito di controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi ogni semestre nella misura percentuale del 5%, risultassero irregolarità, omissioni, errori o falsità (in via esemplificativa, la non corrispondenza del mandato con il documento informatico allegato, la totale incongruenza del documento informatico allegato, la falsa attestazione sull'esistenza del mandato o altro), ove necessario e previa comunicazione degli esiti del controllo, è disposta l'interruzione del flusso informativo riguardante i dati personali del mandante con la revoca dei codici d'accesso.

Al compimento dell'insieme delle operazioni sopra descritte, i dati personali relativi al mandante contenuti nel sistema informativo agricolo regionale, in base ai principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza, sono resi disponibili al mandatario esclusivamente in relazione agli adempimenti o procedimenti per cui hanno dichiarato di aver ricevuto l'incarico.

In caso di rinuncia, revoca espressa del mandato conferito o altra causa che ne determini l'estinzione, il mandatario cessato registra senza ritardo l'informazione sul software, determinandosi in tal modo l'interruzione del flusso d'informazioni.

Il mandatario subentrante è tenuto a registrare il possesso del nuovo mandato secondo le modalità indicate in precedenza per poter ottenere un nuovo accesso.

In caso di revoca tacita del mandato, perviene al precedente mandatario un avviso di notifica automatica dell'esistenza di un nuovo mandatario e cessa a suo favore il flusso informativo dei dati del mandante.

Prende avvio il flusso informativo per il mandatario subentrato al quale è resa disponibile ogni informazione funzionale al corretto adempimento dell'incarico ricevuto.

I mandatari sono tenuti ad individuare all'interno della propria struttura un referente interno sulla scorta di elevati requisiti d'idoneità soggettiva, preferibilmente tra coloro che hanno un rapporto stabile con essa.

Tale figura ha il compito di gestire direttamente in qualità di amministratore le utenze e i mandati conferiti.

Il dettaglio delle modalità operative delle operazioni da svolgere per la gestione del mandato per via telematica, è definito nel manuale tecnico che costituisce l'allegato F).

ALLEGATO B)

***RICHIESTA D'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE (SIAR)
DA PARTE DELLE IMPRESE AGRICOLE O DEI SOGGETTI PUBBLICI ISCRITTI
ALL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE (Regolamento regionale n.17/2003).***

Regione Emilia-Romagna
Direzione Agricoltura
Servizio Aiuti alle Imprese
V.le Silvani, 6
40122 Bologna

Oggetto: Richiesta d'accesso in consultazione al proprio fascicolo anagrafico

Il/la sottoscritto (cognome e nome) _____, nato/a a
_____ il _____ C.F.

nella sua qualità di Titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola

iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole della Regione Emilia-Romagna con il CUA

RICHIEDE

l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo anagrafico agricolo regionale e il rilascio delle credenziali di autenticazione (PIN), in virtù della Determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. _____ in data _____ recante "*Disciplinare tecnico relativo alle modalità di autorizzazione all'accesso al sistema informativo agricolo regionale da parte di soggetti, pubblici o privati, esterni all'Amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna*".

A tal fine dichiara che ogni comunicazione deve essere inviata alla seguente casella personale di posta elettronica certificata (PEC): _____ oppure al seguente indirizzo postale: _____

Dichiara, altresì di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

(digitale o autografa)

NOTE - Modalità alternative di trasmissione:

1. firma digitale e invio tramite la casella personale di PEC alla casella di PEC del Servizio competente della Direzione Agricoltura (in presenza di casella di PEC del richiedente)
2. raccomandata con R.R. o fax, allegando copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente
3. consegna a mano da parte dell'interessato al Servizio competente della Direzione Generale Agricoltura e firmate alla presenza di un dipendente addetto.

ALLEGATO C)

***RICHIESTA D'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE (SIAR)
DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI.***

Regione Emilia-Romagna
Direzione Agricoltura
Servizio

V.le Silvani, 6
40122 Bologna

Oggetto: Richiesta d'accesso alle banche dati del SIAR

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a
_____ il _____, nella sua
qualità di dirigente/ funzionario dell'Ente pubblico _____
con sede in _____

RICHIEDE

l'autorizzazione all'accesso al Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e l'assegnazione delle relative credenziali di autenticazione (UserId + password), in virtù della Determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. _____ in data _____ recante "*Disciplinare tecnico relativo alle modalità di autorizzazione all'accesso al sistema informativo agricolo regionale da parte di soggetti pubblici o privati, esterni all'Amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna*"

A tal fine, dichiara che l'accesso è richiesto per lo svolgimento del/dei seguente/i procedimento/i o delle sotto elencate attività:

- _____
- _____
- _____

L'accesso è richiesto per il perseguimento della/delle finalità istituzionale/i qui di seguito riportata/e:

- _____
- _____
- _____

Si fornisce l'elenco nominativo, il codice fiscale e il profilo del personale per cui si richiede l'abilitazione:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Designa quale referente interno per l'accesso al SIAR il sig. _____
C.F. _____

Dichiara che ogni comunicazione deve essere inviata alla casella di posta elettronica istituzionale o alla seguente casella personale di posta elettronica certificata.....

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003

Data

Firma

NOTE :

***Modalità di trasmissione:** invio tramite la casella di Posta elettronica certificata o la Posta elettronica Istituzionale alla casella di Posta elettronica certificata del Servizio competente della Direzione Agricoltura_

ALLEGATO D)

***RICHIESTA D'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE (SIAR)
DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.) CONVENZIONATI CON LA
REGIONE (Regolamento regionale n.17/2001)***

Regione Emilia-Romagna
Servizio Aiuti alle Imprese
Direzione Agricoltura
V.le Silvani, 6
40122 Bologna

Oggetto: Richiesta d'accesso all'Anagrafe delle aziende agricole.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ il _____ nella sua qualità
di legale rappresentante del C.A.A. _____
convenzionato per l'iscrizione dei soggetti pubblici o imprese agricole all'Anagrafe delle aziende
agricole e per l'aggiornamento e tenuta del fascicolo anagrafico

RICHIEDE

l'autorizzazione all'accesso all'anagrafe delle aziende agricole e il rilascio delle relative credenziali
di autenticazione (UserId + password), in virtù della Determinazione del Direttore Generale
Agricoltura n. _____ in data _____ recante "*Disciplinare
tecnico relativo alle modalità di autorizzazione all'accesso al sistema informativo agricolo
regionale da parte di soggetti pubblici o privati, esterni all'Amministrazione regionale dell'Emilia-
Romagna*".

Si fornisce l'elenco nominativo, il codice fiscale e il profilo del personale per cui si
richiede l'abilitazione:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Designa quale referente interno per l'accesso all'anagrafe il sig.
_____ C.F. _____

Dichiara che ogni comunicazione deve essere inviata alla seguente casella personale di posta elettronica certificata _____ oppure al seguente indirizzo postale _____.

Dichiara , infine, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003.

Data

Firma

(autografa o digitale)

NOTE :

***Modalità alternative di trasmissione:**

1. firma digitale e invio tramite la casella personale di Posta elettronica certificata alla casella di Posta elettronica certificata del Servizio competente della Direzione Generale Agricoltura (in presenza di casella personale di PEC del richiedente)
2. raccomandata R.R. o fax, allegando copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente
3. consegna a mano, da parte del richiedente, al Servizio competente della Direzione Generale Agricoltura e firmate alla presenza di un dipendente addetto.

ALLEGATO E)

RICHIESTA DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE

Regione Emilia-Romagna

Servizio

Direzione Agricoltura

V.le Silvani, 6

40122 Bologna

Oggetto : richiesta di accesso al SIAR

In riferimento alla determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. _____ in data _____ recante “Disciplinare tecnico relativo alle modalità d’accesso al sistema informativo agricolo regionale da parte di soggetti pubblici o privati, esterni all’Amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna”, il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali previste dall’art.76 della normativa sopraindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e presa visione dell’informativa prevista dall’art.13 del D. Lgs. n.196/2003

di essere :

legale rappresentante di _____

oppure

legittimato in base allo statuto o all’ordinamento dell’ente _____ avente forma giuridica e ragione sociale _____ e C.F. _____

oppure

libero professionista (cognome e nome) _____ nato a _____ con studio in Via/P.zza _____ iscritto all’Albo/Collegio/Elenco _____

_____ di _____ C.F.

oppure

denominazione associazione professionale _____
con sede in _____
iscritto all'Albo /Collegio/ Elenco di _____ C.F.

RICHIEDE

inoltre l'accesso al sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e il rilascio delle credenziali di autenticazione (UserId + password).

Designa quale referente interno per l'accesso al SIAR il sig.
_____ C.F. _____

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei contenuti del Disciplinare sopra menzionato, in particolare delle disposizioni di cui alla Sezione II punto 3 e della circostanza che, per effettuare operazioni di trattamento di dati mediante il collegamento con il SIAR, il sottoscritto deve essere munito di apposito mandato, da parte dell'interessato, contenente nel testo la specificazione dei procedimenti/attività/adempimenti relativi all'incarico ricevuto nonché l'autorizzazione espressa ad effettuare tali operazioni, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali (*Privacy*).

S'impegna:

- ad inserire nel software dedicato informazioni e dati corrispondenti al vero, supportati dalla relativa documentazione conservata presso la sede legale, pena l'applicazione di sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi speciali in materia nonché dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003
- ad aggiornare tempestivamente i dati che dovessero variare utilizzando la procedura informatica prevista dal citato Disciplinare.

Dichiara che ogni comunicazione deve essere inviata alla seguente casella personale di posta elettronica certificata (PEC): _____ oppure al seguente indirizzo postale _____

Data

Firma
(digitale o autografa)

NOTE - Modalità alternative di trasmissione:

1. firma digitale e invio tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio competente della Direzione Generale Agricoltura;
2. raccomandata R.R. o fax, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento fronte/retro;
3. consegna a mano, da parte del richiedente, al Servizio competente della Direzione Agricoltura e firmate alla presenza di un dipendente addetto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/7786

data 04/08/2009

IN FEDE

Valtiero Mazzotti